

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-589 del 08/02/2023
Oggetto	Soc. Agr. Casemurate S.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i. "Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata "MACODA", da cabina primaria esistente "CAPOCOLLE " n° 381730 a nuova cabina secondaria di consegna "BEVANO_27_FTV" n° 731535", (Codice Rintracciabilità: 285508328) da realizzarsi nei Comuni di Bertinoro e di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-608 del 08/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Soc. Agr. Casemurate S.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i. "Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata "MACODA", da cabina primaria esistente "CAPOCOLLE " n° 381730 a nuova cabina secondaria di consegna "BEVANO_27_FTV" n° 731535", (Codice Rintracciabilità: 285508328) da realizzarsi nei Comuni di Bertinoro e di Forlì.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il T.U. delle disposizioni di Legge sulle Acque e Impianti Elettrici 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986, n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449, integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e s.m.i.;
- la Legge 24/1/1990 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., "*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative*", che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, "*Direttiva per l'applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative", così come modificata dall'art. 90 della L.R. 21/01/1993, n. 3*";
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., "*Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento elettromagnetico*";
- la D.G.R. 197/2001, "*Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- la L.R. 37/2002, "*Disposizioni regionali in materia di espropri*";
- la L.R. 26/2004, "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";
- la D.G.R. 1138/2008, "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- la D.G.R. 978/2010, "*Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- la D.G.R. 2088/2013, "*Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts*";

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell'autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962, n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963, n. 36 relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione dell'ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica – ENEL in ENEL S.p.A.;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e s.m.i. "*Attribuzione all'Enel S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale*";
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell'energia, con l'art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l'ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 "*Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il cambiamento di ragione sociale di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in E-DISTRIBUZIONE S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerato che con istanza pervenuta in data 11/05/2022, acquisita ai protocolli di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito Arpae – SAC) di Forlì-Cesena nn. 79038, 79043, 79045, 79048, 75051 dell' 11/05/2022 (successivamente completata con nota dell' 08/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae n. 94667 dell' 08/06/2022), la Società Agricola Casemurate S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Dismano n. 1280 (C.F. e P.IVA 04585920400), ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", per la linea e gli impianti elettrici da realizzarsi nei Comuni di Forlì e Bertinoro, denominati "costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata 'MACODA' da cabina primaria esistente 'CAPOCOLLE' n. 381730 a nuova cabina secondaria di consegna 'BEVANO_27_FTV' n. 731535";

Preso atto che la Società Agricola Casemurate S.r.l. con l'istanza di cui sopra ha comunicato che:

- la realizzazione dell'elettrodotto in progetto si rende necessaria al fine di soddisfare la richiesta della stessa Soc. Agr. Casemurate S.r.l. riguardante la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica (tipo generazione: fotovoltaico - ID: 285508328);
- il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione del nuovo impianto di rete per la connessione (elettrodotto in progetto) è la stessa Società Agricola Casemurate S.r.l. poiché, in qualità di Produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, si è avvalsa della facoltà di realizzare in proprio le opere di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico e di curare direttamente gli adempimenti per l'autorizzazione di tali opere al posto di E-distribuzione SpA, come previsto dall'art. 16 della Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e ss.mm.ii.;
- la Società E-Distribuzione S.p.A. sarà invece titolare dell'autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto di rete per la connessione, che, a costruzione avvenuta e prima della messa in esercizio, sarà compreso nella rete di distribuzione del gestore, sarà quindi acquisito al patrimonio di E-Distribuzione S.p.A. e verrà utilizzato per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-Distribuzione S.p.A. è concessionaria;

- la Soc. Agr. Casemurate S.r.l. è intestataria, a seguito di volturazione in data 11/10/2021, del preventivo di connessione dell'impianto di produzione rilasciato da E-distribuzione SpA con codice di rintracciabilità ID: 285508328 e relativa accettazione datata 30/07/2021;
- il progetto prevede di connettere il nuovo impianto di produzione di energia elettrica, situato in Comune di Forlì, alla rete di distribuzione esistente presso la cabina primaria denominata "CAPOCOLLE", situata in Comune di Bertinoro, tramite la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 15 kV a singola terna in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 7.380 metri, così costituito:
 - Linea in cavo interrato 3x1x240 mm² in alluminio su terreno naturale, circa 1.250 metri;
 - Linea in cavo interrato 3x1x240 mm² in alluminio su strada asfaltata, circa 6.130 metri;
- la linea elettrica in progetto, lungo il percorso, collegherà in entra/esci la cabina esistente denominata "GIRASOLE_FTV";
- è inoltre prevista la realizzazione di una nuova cabina secondaria di trasformazione MT/BT in Comune di Forlì, denominata "BEVANO_27_FTV" per la consegna e la trasformazione dell'energia elettrica prodotta;
- è infine previsto un collegamento tramite linea elettrica in media tensione tra la cabina secondaria di nuova realizzazione "BEVANO_27_FTV" e la cabina secondaria esistente denominata "AGRIGROUP_BIO";
- tutte le opere saranno realizzate dalla Soc. Agr. Casemurate S.r.l.;
- la spesa presunta dell'intervento ammonta a circa 800.000,00 Euro + IVA;
- il tracciato della nuova linea elettrica interesserà in gran parte la viabilità esistente, in particolare si svilupperà su strade comunali (via Bevano in Comune di Forlì; via Bagalona, via Lunga, via Ceredi in Comune di Bertinoro) e sulla Strada Provinciale n. 5 - via Santa Croce;
- il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a metri 1,00 dal piano stradale e dal piano di campagna;
- il cavidotto sarà realizzato generalmente con scavo a cielo aperto, verrà utilizzata la tecnica T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata) nelle zone di interferenza con infrastrutture esistenti;

Preso atto, altresì, che la Società Agricola Casemurate S.r.l., relativamente alla compatibilità ambientale e paesaggistica, ha dichiarato in particolare che:

- l'intervento in progetto non ricade all'interno di zone sottoposte a vincolo paesaggistico; inoltre, trattandosi di una linea interrata, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/17, l'intervento in progetto rientra tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.15 dell'allegato A al medesimo decreto;
- l'area oggetto d'intervento non risulta ricadere all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
- dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, emerge che il tracciato in progetto ricade in aree a pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni) relativamente sia al reticolo principale che al reticolo secondario di pianura; tuttavia trattandosi di una linea elettrica interrata posta in gran parte in strada pubblica asfaltata, l'intervento in progetto non andrà a modificare il normale deflusso delle acque;
- l'intervento in progetto, una volta terminato, non modificherà in alcun modo la percezione visiva dell'area interessata;
- la realizzazione dell'impianto non produrrà gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, che come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi;
- l'autorizzazione di cui trattasi richiede il rilascio, all'interno del procedimento unico, ai sensi del combinato disposto di L.R. 10/93 e del D.P.R. n. 327/2001 art. 52-quater, comma 3, delle autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla osta comunque denominati, di seguito elencati:
 - Conformità urbanistica dell'opera;
 - Autorizzazione per attraversamenti/parallelismi di infrastrutture, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena (Strada Provinciale n. 5 - via Santa Croce), dal Comune di Forlì (via Bevano) e dal Comune di Bertinoro (via Bagalona, via Lunga, via Ceredi);

- Nulla osta minerario relativo ad acque minerali e termali, idrocarburi e stoccaggio di gas naturale, minerali solidi;
- Parere/Autorizzazione/Nulla osta per interferenze con i seguenti gestori di beni o servizi pubblici:
 - Consorzio di Bonifica della Romagna per l'interferenza con scoli Pasini (parallelismo), Casemurate (parallelismo), Bevanella (incrocio), Fornasaccia del Bevanella (incrocio), Cavalli del Bagalona (parallelismo e incrocio), Bagalona (parallelismo ed incrocio), Santa croce (parallelismo), Righi (incrocio), Righi I ramo (parallelismo), Campanini (parallelismo ed incrocio);
 - Autostrade per l'Italia S.p.A., per interferenza con l' A14 – Autostrada Adriatica;
 - SNAM Rete Gas, per interferenza con metanodotto di 1° specie;
- la linea elettrica e la cabina di trasformazione secondaria in oggetto non risultano previste negli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlì e di Bertinoro, pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 10/93, avrà efficacia di variante urbanistica con la localizzazione dell'opera e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;

Evidenziato che:

- la Soc. Agr. Casemurate S.r.l. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici, conservati in atti:
 - a. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento su estratto di mappa catastale – Elaborato n° 01”*;
 - b. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento su mappa IGM – Elaborato n° 02”*;
 - c. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento su Carta Tecnica Regionale – Elaborato n° 03”*;
 - d. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli antropici - Comune di Forlì – Elaborato n° 04a”*;
 - e. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola del Sistema naturale, ambientale e paesaggistico - Comune di Forlì - Elaborato n° 04b”*;
 - f. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli infrastrutturali - Comune di Bertinoro - Elaborato n° 04c”*;
 - g. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli storico paesaggistici - Comune di Bertinoro - Elaborato n° 04d”*;
 - h. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Particolari costruttivi dell'impianto di rete per la connessione - Elaborato n° 05”*;
 - i. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Vincolo preordinato all'esproprio – Elaborato n° 20”*;
 - j. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Tavola di inquadramento territoriale su cartografia PTCP - Elaborato n° PTCP”*;
- tali elaborati sono stati predisposti con i contenuti richiesti dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;

Preso atto che la Società Agricola Casemurate s.r.l.:

- ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici dei Comuni di Forlì e di Bertinoro che pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 10/93, avrebbe comportato variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- ai fini dell'esame e dell'approvazione della variante urbanistica, ha predisposto, come richiesto dall'art. 2-bis comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici, gli elaborati tecnici di seguito elencati:
 - d. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli antropici - Comune di Forlì – Elaborato n° 04a”*,
 - e. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola del Sistema naturale, ambientale e paesaggistico - Comune di Forlì - Elaborato n° 04b”*;

- f. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli infrastrutturali - Comune di Bertinoro - Elaborato n° 04c”*;
- g. Elaborato denominato *“Progetto Definitivo – Planimetria generale di inquadramento - Tavola dei vincoli storico paesaggistici - Comune di Bertinoro - Elaborato n° 04d”*;
- con nota 11/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/79051 dell'11/05/2022, ha presentato per le opere in oggetto l'Attestazione di conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e la Dichiarazione attestante che nella fase di realizzazione degli impianti aerei e sotterranei verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nella medesima Attestazione;
- con nota del 11/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/79051 dell'11/05/2022, ha presentato per le opere in oggetto la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, rilasciata dal progettista dell'impianto ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, costituente il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933; in particolare il progettista ha dichiarato quanto segue:

“Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario PERMESSO DI RICERCA “TORRE DEL MORO” ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

Lo scrivente ha comunicato al titolare del progetto che la dichiarazione di non interferenza equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933 a condizione che venga assunto l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.”;

Precisato che, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dall'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri e nulla-osta previsti dagli artt. 111 e 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*), le valutazioni tecniche espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) e gli altri nulla-osta o atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., tenuto conto inoltre di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/06, con nota datata 29/06/2022, registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/107915, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI FORLÌ:

- il nulla osta ai fini territoriali, ambientali e urbanistici;
- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo la via Bevano (posa di tubazione PE DN160 tramite scavo a cielo aperto a sezione obbligata lungo la sede stradale);
- le valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 10/93;

2. COMUNE DI BERTINORO:

- il nulla osta ai fini territoriali, ambientali e urbanistici;

- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo via Bagalona (posa di tubazione di tipo PE DN160 tramite scavo a cielo aperto a sezione obbligata lungo la sede stradale ad esclusione degli incroci con i Canali Consortili "CAVALLI DEL BAGALONA" e "BAGALONA" e con n. 2 metanodotti della Snam Rete Gas in corrispondenza dei quali verranno realizzati nuovi sottopassi mediante T.O.C. con posa di n. 1 tubo di tipo PEAD DN160 e ad esclusione dell'incrocio con l'"Autostrada A14" in corrispondenza del quale verrà realizzato un nuovo sottopasso mediante T.O.C. con posa di n. 2 tubi di tipo PEAD DN160), via Lunga (posa di n. 2 tubazioni di tipo PE DN160 tramite scavo a cielo aperto a sezione obbligata lungo la sede stradale) e via Ceredi (posa di tubazione di tipo PE DN160 tramite scavo a cielo aperto a sezione obbligata lungo la sede stradale);
- le valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 10/93;

3. PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA:

- la conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
- il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo la Strada Provinciale n. 5 – "Via Santa Croce" dal km 1,900 al km 2,500 (posa in tubazioni di tipo PE DN160 esistente ad esclusione degli incroci con i Canali Consortili "RIGHI" e "CAMPANINI" in corrispondenza dei quali verranno realizzati nuovi sottopassi mediante T.O.C. con posa di n. 1 tubo di tipo PEAD DN 160);

4. AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI FORLÌ' – Dipartimento di Sanità Pubblica:

- il parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
- il parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);

5. MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì'-Cesena e Rimini:

- il nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;

6. AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI – Unità Organizzativa Territoriale di Venezia – Sez. coord. di Bologna ex U.S.T.I.F. di Venezia:

- il nulla osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;

7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA:

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

8. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA:

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

9. COMANDO MARITTIMO NORD – UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO (Marina Militare – Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno):

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

10. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena:

- il nulla osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);

11. E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - in quanto gestore della rete di distribuzione elettrica oggetto dell'intervento in oggetto;

12. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA – Sede di Cesena:

- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "PASINI";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "CASEMURATE";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "FORNASACCIA DEL BEVANELLA";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "BEVANELLA";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "CAVALLI DEL BAGALONA";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e n. 2 attraversamenti inferiori rispetto al Canale Consortile "BAGALONA";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "SANTA CROCE";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "RIGHI";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "RIGHI I RAMO";
- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "CAMPANINI";

13. SNAM RETE GAS S.p.A.

- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore tramite T.O.C. rispetto a n. 1 metanodotto di 1a specie avente diametro da 6" e a n. 1 metanodotto sempre di 1a specie avente diametro da 10";

14. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore tramite T.O.C. rispetto alla sede stradale dell' "AUTOSTRADA A14";
- il nulla osta relativamente alla concessione per occupazione di aree di proprietà della società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993) con un tratto di linea elettrica interrata posata tramite T.O.C. relativamente alle seguenti particelle catastali del Comune di Bertinoro:
 - Particelle: 105, 106, 118, 119 del Foglio 5;

15. ARPAE:

- Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali:
 - il parere in merito alla proposta di variante urbanistica;

- il parere congiunto con AUSL DSP ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- S.A.C. di Forlì-Cesena:
 - il nulla osta ai fini minerari ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443;

Dato atto che in relazione alle procedure per l'autorizzazione definite nei commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 della L.R. 10/1993:

- la Società Agricola Casemurate S.r.l., pur avendo deciso di non fare ricorso alla procedura espropriativa e non avendo quindi chiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ha corredato la domanda di autorizzazione dell'elaborato denominato "Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno n. 3574/2124 VPE", contenente l'indicazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e il nominativo di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- relativamente alla disponibilità delle aree di proprietà privata interessate dal progetto, il proponente ha presentato accordi bonari con i proprietari stipulati in forma di scrittura privata, impegnandosi a formalizzarli in forma pubblica registrata e trascritta entro la fine del procedimento di autorizzazione;
- Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, in data 22/06/2022 sul B.U.R.E.R.T. n. 185 - Parte Seconda e sul quotidiano "Corriere Romagna", diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi nell'Albo pretorio del Comune di Forlì, del Comune di Bertinoro e nell'Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 22/06/2022;
- la domanda presentata dalla Società Agricola Casemurate S.r.l., corredata dei documenti ad essa allegati, è stata depositata presso Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche per 20 giorni a partire dal 22/06/2022;
- entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine del deposito, previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 10/93, non sono pervenute osservazioni, relativamente al progetto, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati e neppure da parte dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;

Dato atto che:

- in relazione a quanto indicato nell'art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza di autorizzazione in oggetto ha coinciso con il giorno 22/06/2022, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT);
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi inoltrata con nota registrata al protocollo di Arpae con il PG/2022/107915 del 29/06/2022, è scaduto il giorno 14/07/2022;
- con nota prot. Prov.le n. 16688/2022 del 14/07/2022, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2022/117756, la Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti – Ufficio Concessioni e Nulla Osta ha comunicato a questo Servizio la necessità di acquisire documentazione integrativa da parte della ditta istante;
- con nota registrata al PG/2022/118891 del 18/07/2022, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inoltrato alla Società Agricola Casemurate S.r.l. la richiesta pervenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena sopra richiamata e ha contestualmente sospeso i tempi del procedimento;
- con nota del 01/08/2022, ricevuta in data 01/08/2022 e acquisita al PG/2022/127055, la Società Agricola Casemurate S.r.l. ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota acquisita al PG/2022/132927 del 10/08/2022 ha trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi la documentazione integrativa presentata dalla Società Agricola Casemurate S.r.l., precisando che i termini del procedimento avevano ripreso a decorrere dal giorno 01/08/2022;

- con nota pervenuta in data 3/10/2022 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/161067 la Società Agricola Casemurate S.r.l. ha inviato, a titolo di integrazione volontaria, l'elaborato denominato "Relazione di Compatibilità Paesaggistica e Ambientale";
 - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/90, fissato in 90 giorni dalla suddetta comunicazione di indizione della medesima Conferenza di servizi, è scaduto il giorno 11/10/2022, tenendo conto dei 14 giorni di sospensione;
 - da parte dei soggetti componenti della Conferenza di servizi decisoria, indetta con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/107915 del 29/06/2022 nella forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., entro il suddetto termine del 11/10/2022, risultavano pervenuti ad Arpae SAC di Forlì-Cesena i seguenti pareri/nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto (reperibili integralmente al seguente collegamento di Google Drive <https://drive.google.com/drive/folders/1Bx6dGzmkNQ9xLMqXaCIsB9AoY3hEFy6g>):
1. COMUNE DI FORLÌ - Area Servizi al Territorio - Servizio Ambiente e urbanistica - Unità Procedimenti Unici con nota prot. n. 115147/2022 del 05/10/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/162908 del 05/10/2022) ha trasmesso:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2022, comprendente:

 - parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Edilizia e sviluppo economico, PG 83480 del 19/07/2022;
 - parere favorevole rilasciato dal Servizio Contrattualistica e gestione del patrimonio ERP - PG 83762 del 19/07/2022;
 - parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Ambiente, PG 100371 del 01/09/2022;
 2. COMUNE DI BERTINORO - V Settore Edilizia e Urbanistica - Ufficio di Piano con nota prot. n. 20444/2022 del 11/10/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/166904 del 12/10/2022) ha trasmesso:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2022 comprendente:

 - Parere favorevole condizionato rilasciato dal Settore Tecnico Lavori Pubblici ed Attività Economiche, prot. n. 14603/2022 del 14/07/2022;
 3. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA:
 - Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 111 del 10/10/2022, trasmesso dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della medesima Provincia con nota prot. prov.le n. 24222 del 17/10/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/169962 del 17/10/2022);
 - Concessione e nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per posa con occupazione di sottosuolo in parallelismo lungo la Strada Provinciale n. 5 – "Via Santa Croce" dal km 1,900 al km 2,500 (posa in tubazione esistente ad esclusione degli incroci con i Canali Consortili "RIGHI" e "CAMPANINI"), rilasciato con Determinazione n. 9726 del 22/08/2022 e trasmesso dal Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, con nota prot. prov.le n. 19835/2022 del 23/08/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/138589 del 24/08/2022);
 5. MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini:

parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 trasmesso con nota prot. MIC|MIC_SABAP-RA_U02|23/09/2022|0013906-P del 23/09/2022 (assunta al prot. di Arpae con PG/2022/155917 del 23/09/2022);

6. AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI – Unità Organizzativa Territoriale di Venezia – Sez. Coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia:

nulla osta trasmesso con nota prot. U.0043327 del 07/10/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/164425 del 07/10/2022);

8. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1° REGIONE AEREA:

nulla osta trasmesso con nota prot. M_D.AMI001 REG 2022 0017575 del 04/08/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/131788 del 04/08/2022);

9. COMANDO MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e demanio:

nulla osta trasmesso con nota prot. M_D MARNORD 0021791 del 07/07/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/113047 del 08/07/2022);

10. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena:

comunicazione trasmessa con nota prot. 00377277.U del 15/07/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/118363 del 18/07/2022);

13. SNAM RETE GAS S.P.A.:

con comunicazione trasmessa con nota prot. DICEOR-BER n. 2022/0448 del 06/07/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/114582 del 11/07/2022) ha riconfermato il proprio parere trasmesso alla Soc. Agr. Casemurate S.r.l. in data 13/08/2022 con prot. n. 0327 ;

14. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.:

nulla osta trasmesso con nota prot. ASPI/RM/2022/0017678/EU DEL 29/09/2022 (acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/159354 del 29/09/2022);

15. ARPAE:

- parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso dall'APA – EST di Arpae con nota del 23/08/2022, registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/137945;
- parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall'U.P. Agenti Fisici di SSA APA – EST di Arpae con nota del 13/09/2022, registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/151912;
- parere trasmesso dall'Unità Concessioni Acque minerali e termali di SAC di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 10/10/2022, registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/165803;

Dato atto che:

- entro il giorno 11/10/2022, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e smi, non risultavano pervenute ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena le determinazioni dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:

4. AUSL DELLA ROMAGNA - Sede di FORLÌ' – Dipartimento di Sanità Pubblica:

- il parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
- il parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);

7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA:

- il nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- il nulla osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);

12. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA:

- il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "PASINI";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "CASEMURATE";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "FORNASACCIA DEL BEVANELLA";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "BEVANELLA";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "CAVALLI DEL BAGALONA";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e n. 2 attraversamenti inferiori rispetto al Canale Consortile "BAGALONA";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "SANTA CROCE";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "RIGHI";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo con il Canale consortile "RIGHI I RAMO";
 - il nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 10 del 23/02/1993 relativamente all'interferenza per parallelismo e attraversamento inferiore rispetto al Canale Consortile "CAMPANINI";
- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine del 11/10/2022 della determinazione di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni;
 - che, pertanto, sono stati considerati acquisiti i seguenti assensi impliciti da parte di:
 4. AUSL DELLA ROMAGNA Sede di FORLI' – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA;
 12. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA;

Precisato che non risultava necessario acquisire alcuna determinazione da parte di E-distribuzione S.p.A., in quanto gli elaborati progettuali dell'opera risultano controfirmati da tale società e la società E-distribuzione S.p.A. è stata coinvolta nella Conferenza dei servizi in qualità di gestore della rete elettrica, affinché potesse esprimere eventuali osservazioni in merito alla procedura autorizzativa in corso;

Evidenziato che tutti gli altri soggetti componenti della Conferenza di servizi avevano espresso le proprie determinazioni in termini di assenso, subordinate in alcuni casi a condizioni e prescrizioni come riportato negli atti sopra richiamati;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come riportato all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra riportato, con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/173668 del 21/10/2022, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, indetta in forma semplificata e in modalità asincrona con atto assunto al protocollo di Arpae con PG/2022/107915 del 29/06/2022, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso indicati nell'atto di indizione, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, fatto salvo quanto segue:

- il provvedimento autorizzatorio in oggetto avrebbe potuto essere rilasciato solo successivamente all'acquisizione agli atti del procedimento della seguente documentazione:
 - tutti i contratti, necessari al proponente per ottenere le servitù di passaggio della linea elettrica nelle aree di proprietà privata (particelle 16 e 84) del Foglio 18 del Comune di Bertinoro; particella 389 del foglio 7 del Comune di Bertinoro; particelle 78, 275, 278, 280 del foglio 130 del Comune di Forlì), stipulati in forma pubblica, registrati e trascritti;
 - un accordo in forma privata, sottoscritto dalle parti interessate, riguardante la servitù relativa alla cabina elettrica in progetto "BEVANO_27_FTV";
 - il contratto di affitto/diritto di superficie sulla base del quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla cabina elettrica in progetto "BEVANO_27_FTV";
- il rilascio del provvedimento autorizzatorio risultava inoltre vincolato all'esito positivo delle verifiche antimafia che sarebbero state effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Preso atto che in data 23/12/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/211199) la Società Agricola Casemurate S.r.l. ha inviato la documentazione indicata come condizione per il rilascio dell'autorizzazione nella comunicazione di conclusione della Conferenza di Servizi PG/2022/173668 del 21/10/2022, di seguito riportata:

- i contratti necessari per ottenere la servitù di passaggio della linea elettrica in proprietà privata, stipulati in forma pubblica, registrati e trascritti;
- accordo in forma privata, sottoscritto dalle parti interessate, riguardante la servitù relativa alla cabina in progetto "BEVANO_27_FTV";
- contratto di affitto sulla base del quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire relativo alla cabina elettrica in progetto "BEVANO_27_FTV" ;

Dato atto che:

- in riferimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 03/11/2022 acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0083337_20221103, per la Società Agricola Casemurate S.r.l.;
- in data 08/11/2022 la Prefettura di Forlì-Cesena ha rilasciato il Nulla Osta antimafia, acquisito agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena, il quale attesta che alla data del 08/11/2022 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.LGS. 159/2011;

Verificato che gli impianti in oggetto sono stati ritenuti conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti sulla base di quanto dichiarato dalla Società Agricola Casemurate, come indicato nel parere di Arpae SSA APA – EST sopra citato, registrato al protocollo di Arpae con PG/2022/151912 del 13/09/2022;

Dato atto inoltre che, successivamente alla comunicazione del 21/10/2022 di conclusione positiva della Conferenza di servizi, sono pervenute ad Arpae SAC di Forlì-Cesena anche le determinazioni di competenza dei seguenti Enti componenti della Conferenza:

7. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA

con nota prot. M_D AEF374D REG2022 0021423 del 22/11/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/192640 del 23/11/2022) ha trasmesso il Nulla Osta N. 351-22 del 08/11/2022, rilasciato senza l'imposizione di particolari vincoli;

12. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

ha rilasciato parere favorevole condizionato relativo alle interferenze della linea elettrica in oggetto con il reticolo di bonifica e nello specifico attraversamenti e parallelismi di n. 10 canali, trasmesso con prot. n. 32259 del 02/11/2022 (assunto al PG/2022/179539 del 02/11/2022 di Arpae), precisando che:

“... Per tali interferenze verranno rilasciati singoli provvedimenti riguardanti ciascun canale, come da elenco sottoriportato, indicante le prescrizioni che dovranno essere recepite dal committente, tramite adeguamento dell’elaborato presentato, da inviare al Consorzio prima dell’inizio dei lavori.

I provvedimenti autorizzativi verranno intestati alla società richiedente e successivamente potranno essere volturati alla società che gestirà l’infrastruttura previa specifica richiesta.

1. PASINI (classificazione secondario): interferenza con linea in parallelismo al canale – rif. tav.6. Dovrà essere precisato dal tecnico progettista l’effettiva distanza della “nuova cabina/locali utente” rispetto il limite massimo del canale, la quale dovrà rispettare le distanze minime regolamentari.
2. CASEMURATE (classificazione secondario): interferenza con linea in parallelismo al canale – rif. tav.7.
3. FORNASACCIA DEL BEVANELLA (classificazione secondario): interferenza con linea in attraversamento al canale – rif. tav.8. Dovrà essere aggiornato l’attraversamento in subalveo, nel rispetto delle distanze minime previste dal regolamento di polizia idraulica vigente, alla distanza minima di m. 1,00 (anziché m. 0,50 come rappresentato). La tubazione in attraversamento dovrà essere adeguatamente protetta.
4. BEVANELLA (classificazione principale): interferenza con linea in attraversamento al canale – rif. tav.8. Dovrà essere aggiornato l’attraversamento in subalveo, nel rispetto delle distanze minime previste dal regolamento di polizia idraulica vigente, alla distanza minima di m. 1,00 (anziché m. 0,50 come rappresentato). La tubazione in attraversamento dovrà essere adeguatamente protetta.
5. CAVALLI DEL BAGALLONA (classificazione principale): interferenza con linea in attraversamento ed in parallelismo al canale – rif. tav.9.
6. BAGALLONA (classificazione principale): interferenza con linea in attraversamento ed in parallelismo al canale – rif. tav.10.
7. S.CROCE (classificazione secondario): interferenza con linea in parallelismo al canale – rif. tav.11.
8. RIGHI (classificazione secondario): interferenza con linea in attraversamento al canale – rif. tav.12.
9. RIGHI I RAMO (classificazione secondario): interferenza con linea in parallelismo al canale – rif. tav.12.
10. CAMPANINI (classificazione secondario): interferenza con linea in attraversamento ed in parallelismo al canale – rif. tav.13.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente esprime per quanto di competenza, parere favorevole condizionato al recepimento delle citate prescrizioni, fermo restando che la necessità di ottenere l’aggiornamento grafico dell’elaborato, prima dell’inizio lavori.

...”;

Valutato pertanto che, in base a quanto sopra riportato, sussistano le condizioni per procedere al rilascio dell’autorizzazione dell’opera in oggetto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 s.m.i., comporta anche variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Forlì e del Comune di Bertinoro, con la localizzazione dell’opera, così come rappresentata:

- nei seguenti elaborati allegati alla Deliberazione n. 60 del 29/09/2022 del Consiglio Comunale di Forlì, relativi alla previsione dell’opera:
 - “PSC – POC – RUE – tavola VA 23 stato modificato”;
 - “PSC – POC – RUE – tavola VA 31 stato modificato”;
- nel seguente elaborato allegato alla Deliberazione n.65 del 28/09/2022 del Consiglio Comunale di Bertinoro:
 - “Tavola 4c: Planimetria generale di inquadramento su Tavola dei vincoli infrastrutturali (Comune di Bertinoro)”;

allegati, rispettivamente quali **Allegato 1**, **Allegato 2** e **Allegato 3** al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

Preso atto che in data 20/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/10841, la Società Agricola Casemurate S.r.l.:

- ha dichiarato *“di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa”*;
- al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha inoltre inviato una marca da bollo pari a € 16,00 annullata con identificativo n. 01201321762603;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la DGR 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'incarico di funzione denominato “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”, prorogato fino al 31.10.2023 con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)” attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto inoltre che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., la **Società Agricola Casemurate s.r.l.** con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Dismano n. 1280 (C.F. e P.IVA 04585920400) **alla costruzione** della linea ed impianto elettrico così denominato: *“Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata “MACODA”, da cabina primaria esistente “CAPOCOLLE ” n° 381730 a nuova cabina secondaria di consegna “BEVANO_27_FTV” n° 731535”* da realizzarsi nei Comuni di Forlì e Bertinoro (FC), per una lunghezza complessiva di circa 7,380 Km, come dettagliato nel progetto definitivo presentato ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 11/05/2022, acquisito ai protocolli di Arpae nn. 79038, 79043, 79045, 79048, 75051 dell' 11/05/2022 (successivamente completato con nota dell'08/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae n. 94667 dell'08/06/2022 e con integrazioni volontarie del 3/10/2022 acquisite al protocollo di Arpae con n. 161067), **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1.1 la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì ed al Comune di Bertinoro;

- 1.2 i lavori di costruzione dovranno essere condotti a termine entro 5 anni dalla data del presente atto, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta prima della scadenza stabilita;
 - 1.3 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società Società Agricola Casemurate s.r.l. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione dell'impianto elettrico in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 1.4 la Società Agricola Casemurate S.r.l. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
 - 1.5 dovrà essere rispettato quanto dichiarato nell'Attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. 259/03 e nella Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestato di conformità tecnica in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui trattasi, presentate ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena con comunicazione E-DIS-17/11/2021-1004037 del 17/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/177502 del 18/11/2021;
 - 1.6 la Società Agricola Casemurate S.r.l. dovrà, successivamente alla messa in esercizio della linea elettrica, trasmettere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena copia dell'atto di servitù per la nuova cabina secondaria di consegna "BEVANO_27_FTV" n° 731535, stipulato in forma pubblica e debitamente registrato trascritto;
2. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., la **Società E-distribuzione SpA** con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Dismano n. 1280 (C.F. e P.IVA 04585920400) **all'esercizio** della linea ed impianto elettrico di cui al precedente punto 1., che, a costruzione avvenuta e prima della messa in esercizio, saranno compresi nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e quindi acquisiti al patrimonio di E-Distribuzione S.p.A, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 2.1 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e ai Comuni di Forlì e Bertinoro, **entro 3 mesi** da quando questa sarà avvenuta;
 - 2.2 l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
 - 2.3 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dall'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 2.4 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
 3. di **stabilire** che la Società Agricola Casemurate S.r.l. deve inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi,

indetta con atto acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/107915 del 29/06/2022 e conclusasi con atto registrato al protocollo di Arpae con PG/2022/173668 del 21/10/2022:

3.1 COMUNE DI FORLÌ

3.1.1 *Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Ambiente - (parere di competenza, trasmesso unitamente alla Deliberazione consiliare n. 60 del 29/09/2022 dall'Area Servizi al Territorio – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici del Comune di Forlì, con nota prot. n. 115147/2022 del 05/10/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/162908 del 05/10/2022):*

3.1.1.1 Le attività rumorose di cantiere dovranno rispettare quanto previsto dalle NTA e Regolamento Attività rumorose del Comune di Forlì/DGR 1197/2020.

3.1.2 *Servizio Edilizia e Sviluppo Economico – Unità Gestione Edilizia (parere di competenza, trasmesso unitamente alla Deliberazione consiliare n. 60 del 29/09/2022 dall'Area Servizi al Territorio – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici del Comune di Forlì, con nota prot. n. 115147/2022 del 05/10/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/162908 del 05/10/2022):*

3.1.2.1 Dovranno essere rispettati:

- a. l'art. 33 NTA di PSC (invarianza idraulica);
- b. l'art. 34 NTA di PSC;
- c. l'art. 36 NTA di PSC (potenzialità archeologica del territorio);
- d. l'art. 48 comma 6 NTA di PSC (tutela fascia di rispetto dei corsi d'acqua);
- e. l'art. 2 ter e l'art. 6 della normativa Piano di Bacino - Stralcio per il rischio idrogeologico;
- f. le procedure riguardanti gli interventi in zona sismica.

3.2 COMUNE DI BERTINORO - *Settore Tecnico Lavori Pubblici ed Attività Economiche (parere di competenza trasmesso con nota prot. n. 14603/2022 del 14/07/2022 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/117714 del 15/07/2022):*

3.2.1 Per quanto riguarda la posa del cavo elettrico interrato lungo le strade comunali via Bagalona, via Lunga e via Ceredi, e per l'eventuale attraversamento di altre opere o aree adibite ad uso pubblico prima dell'avvio dei lavori dovrà essere richiesta autorizzazione al taglio stradale (taglio – manomissione suolo pubblico – richiesta autorizzazione), debitamente compilata, reperibile nella sezione modulistica del Servizio Lavori Pubblici e Attività Economiche sul sito internet del Comune di Bertinoro comprensiva di:

- relazione tecnica riferita alle sole opere di taglio stradale esplicativa e puntuale di maggior dettaglio indicando anche la lunghezza complessiva del taglio il numero e la posizione dei pozzetti e di altri eventuali tagli perpendicolari;
- elaborati grafici riferiti alle sole opere di taglio stradale di maggior dettaglio a maggior scala di rappresentazione con sezioni stradali individuanti la posizione dello scavo;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 n. 2 marche da bollo da € 0,52, (trasmettere ricevuta di versamento tramite modulo F23 o autocertificazione);
- 5. ricevuta comprovante l'avvenuto versamento all'ufficio Tecnico Comunale LL.PP. di Bertinoro, di € 50,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi su c/c postale n. 14002471, intestato a "Comune di Bertinoro-Servizio Tesoreria-47032 Bertinoro", o tramite bonifico bancario: IBAN:IT 22 S 06010 13200 100 000 300 028.

3.2.2 Si evidenzia sin da ora che la società dovrà procedere entro 270 giorni dalla conclusione dei lavori, al ripristino del tappeto bituminoso d'usura per l'intera larghezza della sede stradale, previa fresatura di quello esistente.

3.2.3 A garanzia dell'intervento verrà richiesta una fidejussione assicurativa o bancaria il cui importo verrà comunicato in fase di rilascio dell'autorizzazione puntuale.

3.3 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale - (Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 111 del 10/10/2022, trasmesso con nota prot. prov. n. 24222 del 17/10/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/169962 del 17/10/2022):

3.3.1 Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", si ritiene necessario a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmessa cartografia vettoriale del tracciato elettrico realizzato con la relativa DPA (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" del P.T.C.P.; **entro un anno** dalla conclusione dei lavori, la Società Agricola Casemurate s.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena il tracciato elettrico realizzato con le relative D.P.A. (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" del P.T.C.P.;

3.4 MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI (parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, trasmesso con nota prot. n. 9393 del 24/06/2022, riconfermato con nota prot. n. 13906 del 23/09/2022 assunta al prot. di Arpae con PG/2022/155917 del 23/09/2022):

3.4.1 Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", acquisito dalla Soprintendenza con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito internet www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it.

3.4.2 La ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

3.4.3 In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima).

3.5 COMANDO MARITTIMO NORD – UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO (nulla osta trasmesso con nota prot. M_D AMI001 REG2022 0017575 del 04/08/2022 assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/131788 del 04/08/2022):

3.5.1 Tenuto conto della tipologia dei lavori, si ritiene opportuno che la società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;

3.6 SNAM RETE GAS S.P.A.: (parere di competenza con nota prot. DICEOR-BER n. 2022/0448 del 06/07/2022 assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/114582 del 11/07/2022 ha riconfermato il proprio parere trasmesso alla Soc. Agr. Casemurate S.r.l., in data 13/05/2022 con prot. n. 0327):

3.6.1 Le opere in oggetto dovranno essere realizzate come da relazione tecnica allegata alla richiesta e come da disegno TAV18 — Rev. 03 del 09/05/2022.

3.6.2 Dovranno essere rispettate, inoltre, rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- "l'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti le nostre condotte dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0543-576066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti dei metanodotti;
- l'attraversamento in sottopasso delle nostre condotte dovrà avvenire in senso ortogonale alle stesse ed in modo tale che la distanza, tra gli estradossi affacciati dei servizi, debba essere in ogni caso non inferiore a 4 volte la tolleranza massima dichiarata, e comunque non inferiore a mt. 2,50; a fine lavori dovrà essere inviata, al nostro centro competente, la certificazione (ad es. con un disegno as-built dell'andamento piano altimetrico della trivellazione) dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite con la presente;
- i punti di inizio ed uscita della trivellazione teleguidata dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno a 20 metri dall'asse delle ns. tubazioni;
- qualsiasi eventuale scavo in prossimità delle nostre condotte dovrà essere realizzato a mano ed in presenza costante del ns. personale che Vi fornirà eventuali prescrizioni del caso;
- eventuali passaggi di mezzi pesanti e/o di cantiere sulle nostre condotte, al di fuori della normale viabilità, dovranno essere preventivamente concordati con i nostri tecnici del Centro di Forlì, i quali Vi forniranno le prescrizioni del caso;
- nessuna rivalsa potrà essere mossa nei confronti di codesta società nel caso di interventi necessari ed urgenti sulle ns. condotte che possano arrecare danno alle opere autorizzate dalla presente, poste all'interno delle fasce di sicurezza delle stesse;
- resta peraltro inteso che, qualora — successivamente alla realizzazione delle opere autorizzate con la presente — la Snam Rete Gas ritenga di dovere modificare o sostituire un tratto delle proprie condotte interferite, è sin da ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti ed eventuali adeguamenti del servizio da Voi posato, si rendessero necessari a tale fine, saranno fin d'ora accettati e realizzati a Vs. cura ed onere;
- qualora in futuro la scrivente Società dovesse intervenire sulle proprie condotte, a seguito di eventuali modifiche delle opere da Voi realizzate, autorizzate con la presente, gli interventi di adeguamento delle condotte della scrivente Società saranno eseguiti a cura della stessa ma a tutte spese del Soggetto Interessato;
- prima dell'inizio dei lavori, Vi sarà trasmesso dal nostro centro competente, che ci legge in copia, il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza del ns. metanodotto.

3.6.3 Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto inviatoci in data 12/05/2022 e qui riportato (tav.18 — rev 3 del 09/05/22), il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo — da parte Vostra — di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" il Vs. intervento.

3.6.4 In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere, anche se realizzate in presenza di ns. personale.

3.6.5 Ribadiamo inoltre che all'interno delle fasce di sicurezza dei nostri gasdotti, nessun lavoro potrà da parte Vostra, e/o da Ditte da Voi incaricate, essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del nostro Centro di Forlì per definire le fasi dei Vostri lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice. Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì (tel. 0543-576066) resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

3.6.6 *Copia del presente Nulla Osta, ivi compreso l'allegato progetto, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori sia da Voi che anche dalla Ditta realizzatrice degli stessi qualora diversa da Voi; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.*”;

3.7 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (nulla osta di competenza con nota prot. ASPI/RM/2022/0017678/EU del 29/09/2022 assunta al protocollo di Arpae con PG/2022/159354 del 29/09/2022):

3.7.1 Dovrà essere presentata apposita istanza, da inoltrare alla Direzione 3° Tronco di Bologna, completata degli allegati di progetto in fase definitiva/esecutiva, con sezioni quotate della distanza dall'autostrada di ciascuna opera inserita in progetto, misurata a partire dal limite della proprietà catastale di Aspi, indicazione della recinzione autostradale e delle opere di presidio esistenti (fossi di guardia, etc.);

3.7.2 I lavori non dovranno comportare in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale, oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta dell'Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Bologna;

3.8 ARPAE - U.P. AGENTI FISICI SSA APA – EST (*parere compatibilità campi elettromagnetici con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2022/151912 del 13/09/2022*)

3.8.1 Nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

4. **di fare salvo** quanto stabilito nella concessione, ai sensi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del CdS, per l'occupazione di sottosuolo per costruzione della linea elettrica in oggetto da realizzarsi nei Comuni di Bertinoro e di Forlì, lungo la SP5 “Santa Croce” dal km. 1+900 al km. 2+500, rilasciata con Determinazione n. 972 del 22/08/2022 del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena (trasmessa con nota prot. prov.le n. prov.le n. 19835/2022 del 23/08/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/138589 del 24/08/2022);

5. **di dare atto**, altresì, che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., **comporta variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Forlì e del Comune di Bertinoro**, con la **localizzazione dell'opera**, così come rappresentata:

- nei seguenti elaborati allegati alla Deliberazione n. 60 del 29/09/2022 del Consiglio Comunale di Forlì, relativi alla previsione dell'opera:

“PSC – POC – RUE – tavola VA 23 stato modificato”;

“PSC – POC – RUE – tavola VA 31 stato modificato”;

- nel seguente elaborato allegato alla Deliberazione n.65 del 28/09/2022 del Consiglio Comunale di Bertinoro:

“Tavola 4c: Planimetria generale di inquadramento su Tavola dei vincoli infrastrutturali (Comune di Bertinoro)”;

allegati rispettivamente quali **Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3** al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

7. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni, titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni

ambientali specifiche (FC)", si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

8. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
9. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso;
10. **di precisare** che il presente provvedimento viene trasmesso al richiedente Società Agricola Casemurate S.r.l., a E-Distribuzione SpA e ai Comuni di Forlì e di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi;

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Tamara Mordenti
(Firmata digitalmente secondo le norme vigenti)

Allegati:

Allegato 1 "PSC – POC – RUE – tavola VA 23 stato modificato" - Comune di Forlì;

Allegato 2 "PSC – POC – RUE – tavola VA 31 stato modificato" - Comune di Forlì;

Allegato 3 "Tavola 4c: Planimetria generale di inquadramento su Tavola dei vincoli infrastrutturali (Comune di Bertinoro)";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.